

**DECRETO ATTUATIVO DELLA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL  
CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA  
CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO**

**Tabella di concordanza**

<b>DECISIONE QUADRO</b>	<b>Legislazione Nazionale e commenti</b>	<b>norme di recepimento e valutazioni conclusive</b>
<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center">Definizioni</p> <p>Ai fini della presente decisione quadro si intende per:</p> <p>- "persona giuridica", qualsiasi ente così definito a norma del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche,</p> <p>- "violazione di un dovere", ciò che è inteso come tale ai sensi del diritto nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comune copre almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una "persona" che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato.</p>	<p>c.c. art. 11. Persone giuridiche pubbliche.</p> <p>Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico</p> <p>c.c. art. 12. Persone giuridiche private.</p> <p>Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.</p> <p>Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.</p> <p>c.c. art. 13. Società.</p> <p>Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.</p> <p>L'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha così disposto: «Art. 1. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato</p>	<p>Non necessita di trasposizione. Tutte le definizioni contenute nell'art. 1 sono presenti nell'ordinamento.</p> <p>Gli articoli 11, 12 e 13 del codice civile, nonché l'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, contengono le definizioni relative alle persone giuridiche.</p> <p>Quanto alla nozione di 'violazione di un dovere', essa è contenuta in forma analoga nell'articolo 319 del codice penale, relativa alla corruzione in ambito pubblicistico, che fa riferimento a un "atto contrario ai doveri di ufficio". Essa è stata oggetto di una consolidata e copiosa evoluzione giurisprudenziale, che riferisce la nozione di atto di ufficio a una vasta gamma di comportamenti umani effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, sicché la violazione dello stesso fa riferimento a qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione.</p> <p>Si tratta di una nozione molto elastica, che comprende tutte le ipotesi esplicitate nella definizione di "violazione di un dovere" contenuta nell'articolo 1 della decisione quadro e che, pertanto, si adatta perfettamente anche al reato di corruzione tra privati.</p>

dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere

	<p>concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.</p> <p>8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.</p> <p>10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.».</p> <p>c.p. art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.</p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>	
<p>Articolo 2</p> <p>Corruzione attiva e passiva nel settore privato</p>	<p>c.c. art. 2635. Corruzione tra privati.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli</p>	<p>Art. 2</p> <p>(Modifiche alla rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile)</p>

<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché sono compiute nell'ambito di attività professionali:</p> <p>a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere;</p> <p>b) sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere.</p> <p>2. Il paragrafo 1 si applica alle attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro.</p> <p>3. Uno Stato membro può dichiarare di volere limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1 alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali.</p> <p>4. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate al Consiglio all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e sono valide per cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2005.</p> <p>5. Il Consiglio riesamina</p>	<p>amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p>	<p>1. La rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile, è così sostituita: «Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati».</p> <p>Art. 3 (Modifiche all'articolo 2635 del codice civile)</p> <p>1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;</p> <p>b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;</p> <p>c) al sesto comma le parole «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».</p> <p>COMMENTI:</p> <p>La nuova formulazione dell'art. 2635 del codice civile, primo comma, trasfonde l'ipotesi di corruzione attiva <i>sub</i> articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della</p>
---	---	--

<p>questo articolo in tempo utile anteriormente al 22 luglio 2010 onde valutare se sia possibile prorogare le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>Istigazione e favoreggiamento</p> <p>Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione ai tipi di condotta di cui all'articolo 2 e il loro favoreggiamento siano puniti come reato.</p>		<p>decisione quadro.</p> <p>La nuova formulazione dell'art. 2635 del codice civile, terzo comma, trasfonde l'ipotesi di corruzione passiva <i>sub</i> articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione quadro.</p> <p>Quanto al paragrafo 2, risulta trasposto nel riferimento all'appartenenza dei soggetti qualificati a società o enti privati. In attuazione del paragrafo 3, nell'articolo 2635 quarto comma è disciplinata un'aggravante, nel caso di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.</p> <p>Viene inoltre modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, mediante l'aggiunta delle parole "o offerte", all'espressione "utilità date o promesse", al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.</p> <p>Si fa presente che l'articolo 2 dello schema di decreto modifica la rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile, aggiungendo la dicitura "altri enti privati" all'originaria formulazione "disposizioni penali in materia di società e di consorzi", per esigenze di armonizzazione con la nuova formulazione dell'articolo 2635 del codice civile, il cui ambito si estende a tutti gli enti privati.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Articolo 2635-<i>bis</i> del codice civile)</p> <p>1. Dopo l'articolo 2635 del codice civile è aggiunto il seguente: «Art. 2635- <i>bis</i> (Istigazione alla corruzione tra privati) -</p>
---	--	--

		<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa.».</p> <p>L'ipotesi del favoreggiamento non è stata espressamente prevista per il reato di corruzione tra privati, in quanto già disciplinata in via generale dal codice penale negli articoli 378 (<i>Favoreggiamento personale</i>, che punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel</p>
--	--	--

		<p>medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti) e 379 (<i>Favoreggiamento reale</i>, che punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Sanzioni</p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui all'articolo 2 siano passibili di pene privative della libertà di durata massima compresa almeno tra uno e tre anni.</p> <p>3. Ciascuno Stato membro adotta, in conformità con i propri principi e norme costituzionali, le misure necessarie per assicurare che, qualora una persona fisica collegata a una determinata attività commerciale abbia ricevuto una condanna per le condotte di cui all'articolo 2, essa sia temporaneamente interdetta, se del caso e perlomeno qualora occupasse una posizione dirigenziale in una società nell'ambito dell'azienda interessata, dall'esercizio di detta specifica attività commerciale o altra comparabile, in una posizione e in una capacità simili, se i fatti accertati danno motivo di ritenere che vi sia un chiaro rischio di abuso di posizione o</p>		<p>Con riferimento alle pene principali si richiamano gli articoli 2635 e 2635 bis del codice civile sopra riportati.</p> <p>Con riguardo alle pene accessorie si riporta di seguito l'articolo 5 in attuazione dell'articolo 4 paragrafo 3:</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 (Articolo 2635- <i>ter</i> del codice civile)</p> <p>1. Dopo l'articolo 2635 <i>bis</i> è aggiunto il seguente: «Art. 2635-<i>ter</i> (Pene accessorie) - La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 <i>bis</i> del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635 bis, secondo comma.».</p>

abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva.		
<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>Responsabilità delle persone giuridiche</p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, basata:</p> <p>a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o</p> <p>b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o</p> <p>c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.</p> <p>2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.</p> <p>3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3.</p>	<p>Art. 25-ter. Reati societari (In vigore dal 14 giugno 2015).</p> <p>1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;</p> <p>a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;</p> <p>b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;</p> <p>[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p> <p>e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;</p> <p>f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle</p>	<p>L'articolo 25 <i>ter</i> comma 1 del decreto legislativo n. 231/2001 è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, lett. a), della 27 maggio 2015, n. 69, nel senso che, in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie in esso enunciate. Invero, l'ambito soggettivo della responsabilità dell'ente per questo tipo di reati è stato esteso anche a coloro che non rivestono posizioni apicali, eliminando anche il riferimento all'omessa vigilanza in conformità degli obblighi connessi alle funzioni svolte dai soggetti preposti, previsto nell'originaria formulazione. L'attuale formulazione appare esaustiva, atteso che i criteri di imputazione della responsabilità sono riconducibili ai parametri già compiutamente disciplinati in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 231/2001, che sanciscono la responsabilità dei soggetti in posizione apicale e non apicale dell'ente. Tali norme stabiliscono inoltre che l'assunzione di determinati modelli organizzativi nell'ente costituisca causa di esclusione della responsabilità per omessa vigilanza.</p> <p>Non si è data attuazione al paragrafo 3 in quanto nell'ordinamento italiano la responsabilità penale è sempre personale e, nel caso in cui la condotta del soggetto agente integri reato, il medesimo è sempre perseguibile, a prescindere dalla sussistenza di una eventuale responsabilità dell'ente di appartenenza.</p>



	<p>comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;</p> <p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;</p>	
--	--	--

	<p>r) per il delitto di aggioaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;</p> <p>s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote .</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Sanzioni per le persone giuridiche</p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale, ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:</p> <p>a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico;</p> <p>b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;</p>		<p style="text-align: center;">Art. 6 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)</p> <p>1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) L'articolo 25 <i>ter</i> comma 1 lett. <i>s-bis</i>) è così sostituito: «<i>s-bis</i>) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote e, nei casi di istigazione ai cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».</p>

<p>c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o</p> <p>d) provvedimenti giudiziari di liquidazione.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.</p>		
<p>Articolo 7</p> <p>Competenza</p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la sua competenza per quanto riguarda gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi:</p> <p>a) interamente o in parte nel suo territorio;</p> <p>b) da un suo cittadino, o</p> <p>c) a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel territorio di detto Stato membro.</p> <p>2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), allorché l'illecito è stato commesso al di fuori del suo territorio.</p> <p>3. Gli Stati membri che, in virtù delle loro legislazioni nazionali, non consegnano ancora i propri cittadini, adottano le misure necessarie per stabilire la propria competenza rispetto agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi da loro cittadini al di fuori del territorio nazionale.</p> <p>4. Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 2 ne informano il</p>	<p>c.p. art. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato.</p> <p>Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.</p> <p>c.p. art. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato.</p> <p>Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.</p> <p>Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.</p>	<p>La norma non necessita di attuazione, essendo la materia regolata in via generale dagli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del codice penale.</p> <p>Il paragrafo 1 lettera a) trova attuazione nell'articolo 6 codice penale, il quale stabilisce che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e che il reato si considera tale, quando l'azione o l'omissione è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato, ovvero quando in esso si è verificato l'evento.</p> <p>Il paragrafo 1 lettera b) trova attuazione nell'articolo 9 secondo comma del codice penale, che dispone che se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore nel minimo a tre anni, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.</p> <p>Quanto all'ipotesi di cui al paragrafo 1 lettera c), essa non trova applicazione nel nostro ordinamento, nel rispetto di quanto previsto nel successivo paragrafo 2, ai sensi del quale uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le norme sulla competenza, e in particolare, quelle di cui al paragrafo 1 lettera b) e c).</p> <p>Il paragrafo 4 non necessita di trasposizione.</p>

<p>segretariato generale e la Commissione e specificano, se necessario, per quali casi o circostanze specifici si applica la decisione.</p>	<p>c.p. art. 7. Reati commessi all'estero.</p> <p>E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;</li> <li>2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;</li> <li>3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;</li> <li>4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;</li> <li>5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.</li> </ol> <p>c.p. art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero.</p> <p>Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.</p> <p>Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno</p>	
---	---	--

	Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto .	
<p>Articolo 8</p> <p>Abrogazione</p> <p>L'azione comune 98/742/GAI è abrogata.</p>		L'articolo 8 non necessita di trasposizione.
<p>Articolo 9</p> <p>Attuazione</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 22 luglio 2005.</p> <p>2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, il Consiglio esamina anteriormente al 22 ottobre 2005 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alle disposizioni della presente decisione quadro.</p>		L'articolo 9 non necessita di trasposizione.
<p>Articolo 10</p> <p>Applicazione territoriale</p> <p>La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.</p>		L'articolo 10 non necessita di trasposizione.
<p>Articolo 11</p> <p>Entrata in vigore</p>		L'articolo 11 non necessita di trasposizione.

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.		
--	--	--